

## EDITORIALI

---

### ***Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 19 ottobre***

di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino



In considerazione dell'imminente scadenza del **Modello 770/2020**, la **diciassettesima puntata** di Euroconference In Diretta ha dedicato spazio ad alcuni aspetti da tenere in considerazione ai fini della **corretta compilazione dello stesso**.

Centrale è stata poi, come al solito, la **sessione aggiornamento**, la quale è stata interamente dedicata alle novità introdotte con la **legge di conversione del Decreto Agosto (L. 126/2020)**, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dello **scorso 13 ottobre**.

Nel corso della **sessione di approfondimento** sono stati invece analizzati i **benefici premiali** Isa, mentre, nell'ambito dello speciale "**agevolazioni edilizie**", sono stati chiariti alcuni dubbi in merito alla **cumulabilità delle agevolazioni edilizie**.

Numerosi sono stati quindi i **quesiti** ricevuti: le **risposte** verranno caricate, a partire da oggi, sulla **Community di Euroconference In Diretta** su Facebook, nonché nella sezione materiali di **Euroconference In Diretta** sulla piattaforma **Evolution**.

Anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo poi la **nostra top 10 dei quesiti** che abbiamo ritenuto **più interessanti**, con le **relative risposte**.

Sul **podio**, questa settimana, per noi ci sono:

**3. TASSAZIONE PER TRASPARENZA E MODELLO 770**

**2. ECOBONUS E CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI CUMULABILI?**

**1. L'AFFIDABILITÀ FISCALE NON SALVA DAL VISTO PER IL 770**

Per aderire alla **Community** di **Euroconference** **In Diretta** ?  
<https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>

## # 10

### Credito d'imposta locazioni e pagamento canone

---

***Per fruire del credito d'imposta sui canoni di locazione, anche per il mese di dicembre 2020, andrà tassativamente pagato al locatore entro lo stesso anno?***

**A. A.**

---

La Legge di conversione del Decreto Agosto (L. 126/2020) ha previsto, tra l'altro, l'estensione del credito d'imposta locazioni al 31.12.2020 per le sole strutture ricettive. La stessa previsione normativa stabilisce che le modifiche sono efficaci solo a seguito dell'autorizzazione della Commissione europea.

Ai sensi dell'articolo 28 D.L. 34/2020 il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020: il canone di locazione, quindi, deve essere pagato entro quest'anno.

Si ricorda, tuttavia, che, come chiarito dalla circolare AdE 14/E/2020, resta ferma la possibilità di cedere il credito d'imposta al locatore a titolo di pagamento del canone. In tale ipotesi il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione e deve comunque intervenire il pagamento della differenza tra il canone dovuto ed il credito di imposta.

## # 9

### Isa precompilati e dati dichiarativi mancanti

---

***Dobbiamo richiedere i dati Isa 2019 di un contribuente. Le dichiarazioni degli anni antecedenti al 2019 sia in ambito redditi che iva non sono mai state presentate. Se si richiedessero i dati Isa utilizzando la delega "massiva", sarebbe necessario inserire i dati Iva afferenti al 2018 che, tuttavia, non sono disponibili. La strada percorribile rimane esclusivamente quella di richiedere il Pin e attivare il cassetto fiscale?***

**C.C.**

---

La soluzione prospettata dal collega pare essere condivisibile. Ai fini dell'applicazione degli

Isa l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente alcune informazioni organizzate per "posizione Isa".

Per ogni singolo contribuente vengono elaborate due posizioni Isa residuali mentre in fase di applicazione viene utilizzata, con riferimento alla tipologia di reddito, la posizione Isa relativa all'indice selezionato dall'utente, qualora presente, oppure la posizione Isa residuale.

Le ulteriori informazioni vengono utilizzate dai contribuenti coinvolti nell'applicazione degli Isa attraverso uno specifico software realizzato dall'Agenzia delle Entrate e la loro acquisizione può avvenire in maniera specifica per singolo utente attraverso la consultazione del cassetto fiscale (area riservata del sito dell'agenzia delle Entrate fruibile dagli utenti abilitati al servizio Entratel/Fisconline) o in maniera "massiva" per una determinata molteplicità di contribuenti (che deve contenere gli elementi di riscontro riportati nella dichiarazione Iva 2019 o, in assenza, nel modello dei dati rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore 2019 del contribuente).

## # 8

### Sospensione ammortamenti: estensione alle svalutazioni

---

***La possibilità di derogare alla contabilizzazione degli ammortamenti in conto economico potrebbe essere estesa, secondo la ratio della norma, anche alla svalutazione delle immobilizzazioni materiali e magazzino?***

**A. A.**

---

L'articolo 60 D.L. 104/2020 espressamente prevede quanto segue: "7-bis. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono, anche in deroga all'articolo 2426, primo comma, numero 2), del codice civile, non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato".

La norma, pertanto, richiama esclusivamente i processi di ammortamento, ragion per cui, salvo diversi chiarimenti ufficiali che potranno essere in futuro offerti, si ritiene che non sia possibile l'estensione della stessa alle svalutazioni dei beni.

## # 7

### Cessione Ecobonus: utilizzo

---

***In caso di cessione del credito del 65% al fornitore chi lo riceve (costruttore) lo può utilizzare in 5 anni o 10 anni?***

**B. L.**

---

In caso di cessione, il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. Pertanto, essendo prevista una ripartizione decennale per l'ecobonus, anche il cessionario può utilizzarlo con la stessa tempistica.

**# 6**

**Quadro ST: dati da esporre in forma aggregata**

---

***Per il modello 770 nel quadro st, posso indicare f24 per ogni ritenuta versata, ma quest'anno mi segnala un'anomalia devo indicare un unico f24 per data?***

**E. F.**

---

Si conferma che i dati dei versamenti devono essere esposti nel quadro ST in forma aggregata se presentano identiche informazioni relativamente alla data di versamento, al codice tributo e al periodo di riferimento nonché, per la Sezione II, al Codice regione.

**# 5**

**Bonus facciate: proroga per il 2021?**

---

***Volevo chiedere se il bonus facciate è stato prorogato per l'anno 2021.***

**ST. ASS. C.S.**

---

Con il Documento programmatico di bilancio è stata prevista la proroga dei bonus edilizi, tra cui il bonus facciate, per l'anno 2021. Ad oggi, però, non vi è ancora alcuna disposizione normativa che sancisca, in modo definitivo, la suddetta proroga.

**# 4**

**770: dividendi corrisposti in regime Pex**

---

***Se una Srl distribuisce dividendi ad un'altra Srl (e opera il regime Pex) si deve compilare il quadro SK?***

Se sono corrisposti dividendi si rende necessario compilare, sempre, il quadro SI; in caso di assoggettamento a ritenuta, la stessa dovrà essere poi indicata nel quadro ST, mentre, nel caso di utili non assoggettati a ritenuta corrisposti a soggetti residenti, deve essere compilato il quadro SK.

Non sono previste specifiche esclusioni nel caso in cui il percipiente sia un'altra S.r.l., ragion per cui deve ritenersi che il quadro SK vada comunque compilato.

## # 3

### **Tassazione per trasparenza e Modello 770**

---

***Nel caso di distribuzione degli utili già tassati per trasparenza da una S.r.l., come va compilato il Modello 770?***

**D.F.**

In questo caso deve essere compilato sia il Quadro SI che il Quadro SK del Modello 770/2020.

Trattandosi di utili già tassati per trasparenza, sarà necessario indicarli nel rigo SK5, colonna 47: si ricorda che il rigo SK va compilato con riferimento agli utili corrisposti a ciascun socio.

## # 2

### **Ecobonus e credito d'imposta beni strumentali cumulabili?**

---

***Una Srl sta facendo lavori per cui godrà della detrazione Ecobonus (65%). Nell'ambito di tali lavori vi è anche l'acquisto di beni, quali ad es. la caldaia. Su tali beni è possibile godere anche del Credito d'imposta del 6% ex L.160/2019?***

**B. M.**

L'Agenzia delle entrate si era soffermata sulla cumulabilità del superammortamento con l'ecobonus con la risposta all'istanza di interpello n. 95 del 04.04.2019. Con la suddetta risposta il problema fu risolto ritenendo che non fosse possibile, nel caso di specie, beneficiare né del superammortamento, né della detrazione d'imposta, trattandosi di un immobile merce di un'impresa.

Nuove considerazioni, però, devono essere espresse alla luce del *dietrofront* operato dalle Entrate con la risoluzione 34/E/2020, la quale ha riconosciuto la possibilità di beneficiare della detrazione d'imposta a prescindere dalla qualificazione degli immobili delle imprese come "strumentali", "beni merce" o "patrimoniali".

Alla luce di quanto appena esposto, quindi, si ritiene di poter fare riferimento alle previsioni dell'articolo 1, comma 192, L. 160/2019 che espressamente prevede la cumulabilità del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali con altre misure agevolative, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto (tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini Ires/Irpef e della base imponibile Irap). Ovviamente, per poter beneficiare del credito d'imposta in esame è necessario che l'intervento sia effettuato su un bene strumentale.

Si ricorda, tuttavia, che la disciplina in esame prevede espressamente l'esclusione del credito d'imposta per l'acquisto, tra gli altri, dei seguenti beni:

- beni per i quali il D.M. 31.12.1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5% e dunque con un ammortamento fiscale di oltre 15 esercizi;
- fabbricati e costruzioni.

La detrazione per il risparmio energetico, invece, non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali; è invece prevista la possibilità di cumulo nel caso di specifici incentivi concessi da Regioni, Province e Comuni.

Alla luce di quanto appena esposto, dunque, può ritenersi che l'acquisto del bene strumentale possa beneficiare del solo ecobonus e che le due agevolazioni non siano cumulabili.

## # 1

### L'affidabilità fiscale non salva dal visto per il 770

---

***L'esonero dal visto per ISA maggiore o uguale ad 8 vale anche per la dichiarazione del sostituto d'imposta (770) con credito annuale maggiore di euro 5.000?***

**L. M.**

---

L'articolo 9-bis D.L. 50/2017 richiama, tra i benefici premiali Isa, il seguente: "a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive".

Non si citano le ritenute operate in qualità di sostituto d'imposta, sicché deve ritenersi che non sia possibile beneficiare dell'esonero, pur avendo ottenuto un punteggio Isa maggiore o uguale a 8.

Per **aderire alla Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>

